

TI_GERICHTE 35.2002.76 vom 14. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.76

FR: TI_GERICHTE 35.2002.76 du 14 août 2002

IT: TI_GERICHTE 35.2002.76 del 14 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

ore di '45 minuti alla settimana (non sono assicurata contro gli infortuni non professionali) → docente cantonale _____ 20% → 8 ore alla settimana _____ rimanente ~ il 70% (...)" (doc. _). Del resto, dall'annuncio di infortunio del 15 giugno 2000, compilato dalla _____, risulta che presso la _____ la ricorrente svolgeva l'attività di contabile (" Buchhalterin ") in ragione di 8 ore alla settimana (20%, cfr. doc. _). Anche dall'annuncio di infortunio sottoscritto dallo Studio contabile _____, si evince che l'attività ivi esercitata dall'assicurata era quella di contabile (cfr. doc. _). Da quanto precede, se ne deduce che a _____ potrebbe essere riconosciuta, tutt'al più, una incapacità lavorativa del 10%, riferita all'attività di docente. 2.7. Tutto ben considerato e attentamente valutato l'insieme della documentazione presente all'inserito, il TCA ritiene inverosimile che, a fronte dei soli postumi residuali dell'evento traumatico del 6 giugno 2000, l'insorgente non sia più in grado di esercitare l'attività di docente a tempo parziale. In effetti, occorre considerare, in primo luogo, che _____ ha potuto portare regolarmente a termine gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 (cfr., al riguardo, il doc. _, in cui il dott. _____ ha attestato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 7 agosto 2000, ed il doc. _). In secondo luogo, la circostanza che l'assicurata avrebbe sofferto di "numerosi disturbi legati alla concentrazione e di una facile stancabilità", tali da non più permettere una ripresa dell'attività di docente per l'anno scolastico 2002/2003, risulta unicamente dal certificato 28 giugno 2002, stilato dal dott. _____ posteriormente all'emanazione della decisione formale da parte della _____ (certificato del 28.6.2002 accluso al doc. _). In precedenza, mai nessun sanitario aveva fatto accenno all'esistenza di problemi di carattere neuropsicologico. Il dott. _____, neurologo, era stato consultato da _____ esclusivamente in relazione alla paresi facciale a destra (cfr. doc. _). Lo stesso medico curante della ricorrente, ancora il 21 dicembre 2001 (cfr. doc. _), aveva certificato un decorso favorevole ed una capacità lavorativa integra, evidenziando unicamente la sussistenza di cefalee residue, trattate con l'assunzione di analgetici (al bisogno). Del resto, in occasione della visita fiduciaria del 23 marzo 2002, l'assicurata medesima non aveva affatto riferito al dott. _____ di soffrire di disturbi neuropsicologici, rispettivamente, di presentare delle difficoltà nell'esercizio delle proprie attività professionali, segnatamente di quella di insegnante (cfr. doc. _, p. 2: "Disturbi soggettivi: riferisce il tinnito a destra, lieve diminuzione della capacità uditiva a destra, saltuarie cefalee, sensazione di pesantezza all'emiviso destro nel territorio del nervo facciale senza deficit motorico evidenziabile. (...). Capacità lavorativa: nel frattempo la paziente ha ripreso il lavoro in misura completa").

D'altra parte, il semplice fatto che lo stesso medico fiduciario della _____ abbia riconosciuto la sussistenza di talune sequele infortunistiche, non soccorre la ricorrente, nella misura in cui ciò non significa ancora che esse debbano necessariamente incidere sulla sua capacità lavorativa. In terzo luogo, a proposito del valore probante della certificazione del dott. _____, va rilevato che, secondo una costante giurisprudenza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Riguardo al richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In ogni caso, ammesso ma non concesso che _____ non fosse effettivamente più stata in grado di insegnare, in virtù della giurisprudenza evocata al considerando 2.4. in fine, essa avrebbe comunque dovuto sfruttare la sua residua capacità lavorativa in altre attività. 2.8. In sede di ricorso, l'assicurata ha sostenuto di presentare una incapacità lavorativa del 50% a prescindere dall'attività esercitata: "si noti che questa impossibilità è del tutto indipendente per rapporto alla professione che la signora _____ ha deciso di continuare a svolgere: si fosse sempre e solo occupata dell'attività di contabile, avrebbe comunque subito una riduzione della sua capacità di lavoro a seguito dell'infortunio" (cfr. I, p. 6). Lo scrivente TCA non può condividere la tesi difesa dall'insorgente. Si tratta, infatti, di una semplice dichiarazione di parte che non appare supportata da nessuna certificazione medica. D'altronde, anche il medico curante di _____, in data 28 giugno 2002, ha fatto valere che la sua paziente si troverebbe impedita a riprendere la specifica attività di docente (cfr. certificato del 28.6.2002 accluso al doc. _). In simili condizioni, è a ragione che la _____, nonostante la sussistenza di taluni postumi infortunistici, ha dichiarato l'assicurata totalmente abile al lavoro.